

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e contenuti del piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

1. Il piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino interregionale del fiume Sele, costituisce piano stralcio del piano di bacino, ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e possiede, per effetto dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, valore di piano territoriale di settore. Il piano stralcio è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio di competenza dell'Autorità di bacino interregionale del Sele.

2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 5-bis del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi degli articoli 1 e 1-bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed infine ai sensi del D.P.C.M. 29.9.1998, il piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino interregionale del Sele:

A. individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne determina la perimetrazione, stabilisce le relative norme tecniche di attuazione;

B. delimita le aree di pericolo idrogeologico quali oggetto di azione organiche per prevenire la formazione e l'estensione di condizioni di rischio;

C. indica gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale in ambito regionale ed anche a scala provinciale e comunale;

D. individua le tipologie, la programmazione degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e delle relative priorità,

anche a completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti.

3. In tutte le aree perimetrate con situazioni di rischio o di pericolo il piano persegue in particolare gli obiettivi di:

A. salvaguardare al massimo grado possibile l'incolumità delle persone, l'integrità delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, l'integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali;

B. impedire l'aumento dei livelli attuali di rischio, non consentire azioni pregiudizievoli per la definitiva sistemazione idrogeologica del bacino, prevedere interventi coerenti con la pianificazione di protezione civile;

C. prevedere e disciplinare i vincoli e le limitazioni d'uso del suolo, le attività e gli interventi antropici consentiti, le prescrizioni e le azioni di prevenzione nelle diverse tipologie di aree a rischio e di pericolo, nei casi più delicati subordinatamente ai risultati di appositi studi di compatibilità idraulica o idrogeologica;

D. stabilire norme per il corretto uso del territorio e delle risorse naturali nonché per l'esercizio compatibile delle attività umane a maggior impatto sull'equilibrio idrogeologico del bacino;

E. porre le basi per l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale e delle modalità d'uso del suolo in relazione ai diversi gradi di rischio;

F. conseguire condizioni di sicurezza del territorio mediante la programmazione degli interventi non strutturali ed interventi strutturali e la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti;

G. e di conseguenza prevedere la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, anche attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;

H. prevedere altresì la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del

territorio;

I. definire le necessità di manutenzione delle opere in funzione del grado di sicurezza compatibile e del rispettivo livello di efficienza ed efficacia;

J. indicare le necessarie attività di prevenzione, di allerta e di monitoraggio dello stato dei dissesti.

4. A tali fini inoltre il piano stralcio:

A. costruisce un quadro conoscitivo dei processi di versante e fluviali attraverso la raccolta, l'organizzazione e l'integrazione delle conoscenze disponibili, in modo da rappresentare il quadro dei fenomeni dell'intero bacino su elaborati cartografici normalmente alla scala 1:25.000 o, per i casi particolarmente complessi, alla scala 1:5.000;

B. produce la definizione del quadro della pericolosità, del danno potenziale e del rischio idrogeologico esistente considerando le perimetrazioni dei dissesti e le rispettive interferenze con la presenza di beni e interessi vulnerabili;

C. contiene un atlante delle perimetrazioni alle scale indicate delle aree soggette a quattro livelli di rischio a gravosità decrescente.

Art. 2

Elaborati del piano.

1. Il piano è costituito dagli elaborati di cui all'Allegato H.

2. Esso è accompagnato dagli studi di settore individuati dal capitolato dell'apposita gara bandita dall'Autorità di bacino interregionale del Sele in quanto sviluppato dall'offerta tecnica presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario.

Art. 3

Definizioni.

1. Le relazioni tecniche di piano e gli allegati in esse richiamati individuano la lista dei beni e degli interessi vulnerabili, i criteri di stima dei danni attesi, le metodologie di individuazione delle aree di pericolo e di rischio.

2. La Carta della Pericolosità è la carta della definizione delle aree a diverso grado di

pericolosità determinato dai fattori naturali ed ambientali: geologia, morfologia, pendenza, ecc., in una predisposizione e tendenza dei terreni al movimento. Sulla base di questa carta, le Amministrazioni locali dovranno programmare, aggiornare ed adeguare i propri programmi e piani urbanistici.

3. La carta del rischio da frana è la carta in cui sono evidenziate le classi di rischio determinate sulla base della sovrapposizione degli elementi di valore alla carta della pericolosità. E' una carta che riflette l'attuale situazione di rischio e va, pertanto, utilizzata dalle Amministrazioni locali, in modo tale da non aumentarne il grado: va utilizzata e rispettata per il completamento degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 4

Ambiti territoriali di applicazione.

1. Il piano stralcio con le relative norme tecniche di attuazione si applica al territorio del bacino idrografico del fiume Sele, di competenza dell'Autorità di Bacino Interregionale del Sele, così come individuato dal D.P.C.M. 22/12/77, emanato ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, ripermetrato con il D.P.R. 14 aprile 1994 e delimitato con il D.P.R. del 13 aprile 2000. In particolare, ai sensi dell'art. 3 di tale D.P.R. e in base ad intesa con l'Autorità di Bacino Destra Sele, è stata effettuata una nuova perimetrazione del territorio di competenza che ha inglobato il Comune di Eboli. Il bacino si estende per circa 3.250 Km², comprende n. 88 Comuni, di cui 67 appartenenti alla Regione Campania e 21 alla Regione Basilicata.

2. Il perimetro del bacino interregionale del Fiume Sele è specificamente indicato nella cartografia alla scala 1:250.000 allegata al piano.

3. Nell'ipotesi di scostamenti o contrasti tra la perimetrazione di cui al precedente comma e le vigenti delimitazioni di bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali confinanti prevale, salvo varianti, ai fini dell'applicazione

delle norme di attuazione e della localizzazione degli interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici, la perimetrazione dei bacini Nazionali e Interregionali.

Art. 5

Procedimento di adozione.

1. Il piano stralcio è adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino interregionale del Sele, tenuto conto dei pareri delle Conferenze programmatiche indette dalle Regioni Campania e Basilicata, alle quali partecipano le Province ed i Comuni interessati. La Conferenza, in luogo del parere di cui al comma 9 dell'articolo 18 della legge n. 183/1989, si esprime sulla coerenza tra il progetto di piano stralcio e gli altri strumenti di pianificazione territoriale con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano.
2. Copie integrali del piano adottato e pubblicato in G.U. sono depositate presso l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele.

Art. 6

Efficacia ed effetti del piano stralcio adottato e approvato.

1. Al piano stralcio adottato e approvato si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 17, 18 e 19 della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni e quelle dell'articolo 1-bis commi 3-5, della legge n. 365/2000.
2. Con l'adozione del piano stralcio decadono le misure di salvaguardia adottate dall'Autorità di Bacino in sede di approvazione del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico.
3. Le norme di attuazione e le prescrizioni che accompagnano il piano adottato dal Comitato Istituzionale in data 29 ottobre 2001, sono tutte immediatamente vincolanti.
4. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, della legge n. 365/2000 le previsioni e le prescrizioni del piano stralcio adottato, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

5. I provvedimenti di autorizzazione e concessione in sanatoria non ancora emanati e relativi ad abusi edilizi realizzati entro il 31 dicembre 1993, all'interno delle aree perimetrate dal presente piano, possono essere perfezionati positivamente, anche con le opere di completamento e di adeguamento statico, solo a condizione che - considerate natura, destinazione dei lavori eseguiti e rilevanza delle alterazioni prodotte - gli interventi abusivamente realizzati non siano tali da pregiudicare gli interessi tutelati dai vincoli di salvaguardia dai rischi idrogeologici.

6. Sono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolare autorizzazione, concessione e provvedimenti equivalenti, i cui lavori siano stati iniziati prima dell'adozione del piano.

7. Le limitazioni all'uso del territorio, i vincoli alle attività economiche, le limitazioni agli interventi sulle infrastrutture ed opere pubbliche e sul patrimonio edilizio, nonché tutte le altre prescrizioni poste dal presente piano a carico di soggetti pubblici e privati, rispondono all'interesse pubblico generale di tutela da situazioni di rischio idrogeologico, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi. Nessun indennizzo è peraltro dovuto per danni a cose e persone a seguito di interventi non conformi alle presenti norme.

8. Per le nuove edificazioni, in aree non ancora destinate a tale uso, e da individuare con nuovi strumenti urbanistici, bisognerà attenersi alla vincolistica esistente, secondo i parametri di pericolosità fissati nel presente Piano.

9. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive contenute nella legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento ai vincoli di tutela ambientale e del patrimonio archeologico ed alle norme in materia di protezione civile, nonché quelle contenute in strumenti di pianificazione del territorio, strumenti di pianificazione di settore o provvedimenti puntuali previsti e regolati da norme nazionali e regionali in vigore.

10. Il piano stralcio è coordinato con i programmi nazionali, regionali e locali di sviluppo economico e di uso del suolo; ai suoi indirizzi ed obiettivi, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione, vanno

adeguati gli strumenti di pianificazione settoriale che, in coerenza ed a completamento di quelli indicati all'art. 17, comma 4, della Legge 183/1989, sono di seguito individuati: piani territoriali e programmi regionali di cui alla legge n. 984/1977, nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle colture mediterranee, dell'utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, della vitivinicoltura; piani di tutela delle acque; piani di smaltimento e gestione dei rifiuti; piani di bonifica; piani delle attività estrattive; pianificazione di reti e servizi infrastrutturali di rilevanza strategica ed economico-sociale; pianificazioni agro forestali e piani di assestamento forestale; pianificazione dell'uso del territorio per attività produttive (industriali, commerciali e/o comunque di rilevante valore socio-economico) e tutto quanto previsto dalla vigente normativa.

11. Per le finalità di cui al precedente comma nonché per l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione della pubblica amministrazione, il coordinamento del piano con gli strumenti di pianificazione settoriale è oggetto di concertazione, da perseguire entro 12 mesi dall'approvazione del piano.

12. I Comuni interessati introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.

Art. 7

Pareri dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele.

1. All'Autorità di Bacino sono preventivamente sottoposti per un parere obbligatorio sulla compatibilità idrogeologica con le prescrizioni del piano stralcio:

A. i piani territoriali di coordinamento provinciale;

B. gli strumenti urbanistici comunali, loro varianti e piani attuativi formati dopo l'approvazione del piano;

C. piani regolatori delle aree di sviluppo industriale;

D. i piani regionali di settore nelle materie di cui all'articolo 17 della legge n. 183/1989;

E. i piani regionali delle attività estrattive di cui all'art. 40;

F. i progetti di realizzazione e/o manutenzione di opere pubbliche localizzate nelle aree delimitate dal piano come fasce fluviali A e B, come aree di pericolosità elevata e media da dissesti di versante e/o ricadenti nelle classi R4 e R3 del rischio idrogeologico.

TITOLO II

AREE A RISCHIO IDRAULICO

CAPO I. PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO IDRAULICO

Art. 8

Disposizioni generali per le aree a rischio idraulico e per gli interventi ammissibili.

1. Gli elaborati tecnici individuati nell'articolo 2, definiscono per il bacino idrografico del fiume Sele le aree a rischio idraulico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1). Definiscono altresì le seguenti fasce fluviali:

- Alveo di piena ordinaria. Si definisce alveo di piena ordinaria la parte della regione fluviale interessata dal deflusso idrico in condizioni di piena ordinaria, corrispondente al periodo di ritorno $T=2-5$ anni. Nel caso di corsi d'acqua di pianura, l'alveo di piena ordinaria coincide con la fascia fluviale compresa tra le sponde dell'alveo incassato. Nel caso di alvei alluvionati, l'alveo di piena ordinaria coincide con il greto attivo, interessato (effettivamente nella fase attuale oppure storicamente) dai canali effimeri in cui defluisce la piena ordinaria. La delimitazione può essere effettuata considerando il più esterno tra il limite catastale demaniale ed il piede esterno delle opere di arginatura e protezione esistenti.

- Alveo di piena standard (Fascia A). La Fascia A viene definita come l'alveo di piena che assicura il libero deflusso della piena standard, di norma assunta a base del dimensionamento delle opere di difesa. Nel presente Piano si è assunta come piena standard quella corrispondente ad un periodo di ritorno pari a 100 anni. Il "limite di progetto tra la Fascia A e la successiva Fascia B" coincide con le

opere idrauliche longitudinali programmate per la difesa del territorio. Allorchè dette opere entreranno in funzione, i confini della Fascia A si intenderanno definitivamente coincidenti con il tracciato dell'opera idraulica realizzata.

- Fascia di esondazione (Fascia B). La Fascia B comprende le aree inondabili dalla piena standard, eventualmente contenenti al loro interno sottofasce inondabili con periodo di ritorno $T < 100$ anni. In particolare, sono state considerate tre sottofasce:

* la sottofascia B1 è quella compresa tra l'alveo di piena e la linea più esterna tra la congiungente l'altezza idrica $h=30$ cm delle piene con periodo di ritorno $T=30$ anni e altezza idrica $h=90$ cm delle piene con periodo di ritorno $T=100$ anni;

* la sottofascia B2 è quella compresa fra il limite della Fascia B1 e quello dell'altezza idrica $h=30$ cm delle piene con periodo di ritorno $T=100$ anni;

* la sottofascia B3 è quella compresa fra il limite della Fascia B2 e quello delle piene con periodo di ritorno $T=100$ anni.

- Fascia di inondazione per piena d'intensità eccezionale (Fascia C). La fascia C comprende le aree inondabili dalla piena relativa a $T=300$ anni o dalla piena storica nettamente superiore alla piena di progetto.

2. In tutte le aree a rischio idraulico si applicano, oltre a quelle del presente Titolo II, le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle fasce fluviali, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.

3. Nelle aree a rischio idraulico continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del piano stralcio osservando le cautele e le prescrizioni disposte dal presente Titolo II, Capi II, III e IV.

4. Nelle stesse aree sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi indicati nei Capi II, III e IV del presente Titolo II, anche in riferimento ai paragrafi 3.1.a) e 3.1.b) del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni generali stabilite nei commi seguenti e nello studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 43.

5. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico con riferimento al territorio del bacino idrografico del fiume Sele devono essere

conformi alle leggi di settore, alle norme in materia di realizzazione delle opere pubbliche e alle norme di tutela ambientale, nonché alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti nello Stato, nella Regione Campania e nella Regione Basilicata in quanto applicabili a ciascuna fattispecie.

6. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico, devono essere tali da non superare mai il livello di rischio sostenibile nella situazione attuale del territorio. Devono essere quindi tali da:

A. migliorare o comunque non aggravare o peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;

B. non costituire in nessun caso un fattore di aumento del rischio idraulico, né localmente né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;

C. non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;

D. non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;

E. garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza del cantiere, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente.

F. impiegare modalità esecutive tali da limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo, controllando la ritenzione temporanea delle acque attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;

G. impiegare ove possibile tecniche a basso impatto ambientale e tecniche di ingegneria naturalistica.

H. salvaguardare le risorse idriche del sottosuolo e del soprassuolo, con particolare riferimento alle riserve al minimo di deflusso vitale dei corsi d'acqua.

7. Per gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nelle aree a rischio idraulico sono richiamate le definizioni di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come eventualmente integrate dalle norme di settore regionale.

Art. 9

Studi di compatibilità idraulica nelle aree a rischio idraulico.

1. I progetti per nuovi interventi, nuove opere e nuove attività di cui all'art. 7, consentiti nelle aree delimitate a rischio idraulico molto elevato ed elevato sono accompagnati dallo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 43, preventivamente sottoposti al parere dell'Autorità di bacino la quale verifica che gli interventi proposti non aumentino le attuali condizioni di rischio e non siano pregiudizievoli all'eliminazione delle situazioni di rischio. Sono fatte salve le fattispecie in cui lo studio di compatibilità idraulica è espressamente escluso dalle norme del presente Titolo II, Capi II e III.
2. Nelle aree a rischio idraulico medio lo studio di compatibilità idraulica deve essere prodotto solo nelle fattispecie in cui è espressamente richiesto dalle norme del presente Titolo II, Capo IV.

CAPO II. LE AREE A RISCHIO IDRAULICO MOLTO ELEVATO

Art. 10

Interventi vietati nelle aree a rischio idraulico molto elevato.

1. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato del bacino idrografico del Fiume Sele sono consentiti esclusivamente gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo II.
2. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato si applicano le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle fasce fluviali secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.

Art. 11

Interventi idraulici, opere idrauliche e interventi di sistemazione ambientale per la riduzione del rischio idraulico.

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono ammessi:
 - A. gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la riduzione o l'eliminazione del rischio;
 - B. gli interventi idraulici e le opere idrauliche, gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica".
 - C. gli interventi urgenti degli Enti preposti alla difesa idraulica e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

Art. 12

Interventi ammessi sul patrimonio edilizio: demolizione di edifici senza ricostruzione. Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, opere per mitigare la vulnerabilità degli edifici.

1. Fermo restando le disposizioni generali per gli interventi ammissibili di cui all'articolo 8, tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume entro e fuori terra e senza aumento del carico urbanistico.
2. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono esclusivamente consentiti in relazione al patrimonio edilizio esistente:

A. la demolizione di edifici senza ricostruzione, senza che sia richiesto uno studio di compatibilità idraulica;

B. la manutenzione ordinaria e straordinaria;

C. il restauro, il risanamento conservativo;

D. gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità di edifici e di costruzioni. In questi interventi è ammesso un aumento di superficie non superiore a quella esposta ad allagamento dei singoli edifici, purchè con contestuale dismissione delle citate superfici esposte e verifica strutturale, nello studio di compatibilità idraulica, sull' idoneità delle fondazioni e delle altre strutture portanti;

E. l'installazione di impianti tecnologici, irrinunciabili a giudizio dell'autorità competente, per la concessione o l'autorizzazione, posti a servizio di edifici esistenti, unitamente alla realizzazione di volumi tecnici connessi purchè si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici.

F. gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici ad uso residenziale, purchè diretti all'osservanza di obblighi sanitari stabiliti da leggi, senza necessità di uno studio di compatibilità idraulica;

G. gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili), senza necessità di uno studio di compatibilità idraulica;

H. i mutamenti di destinazione d'uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi, alle medesime condizioni, per l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza del lavoro.

4. Gli interventi di cui ai precedenti commi sono realizzabili in edifici pubblici anche al fine di migliorare la tutela dell'incolumità pubblica, con l'osservanza delle medesime condizioni e con la possibilità di realizzare volumi tecnici compatibili.

5. Sono ammessi gli interventi di ricostruzione di edilizia pubblica e privata non delocalizzabili (anche quelli di cui alle leggi 219/81 e 47/85 e

successive modifiche ed integrazioni) e che prevedano preventivamente eventuali interventi di recupero statico della porzione di territorio sottesa all'area in esame, risultanti necessari da specifici studi geologici, geomorfologici ed idrogeologici, se inseriti in appositi programmi integrati, di iniziativa delle amministrazioni locali.

Sono ammessi gli interventi di sistemazione di cui al comma 2 relativi all'edilizia pubblica e privata non delocalizzabile, autorizzati o in corso di autorizzazione ai sensi della stessa legge n. 219/1981 alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Art. 13

Opere e infrastrutture a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico: manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione, ampliamento, ristrutturazione.

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono ammessi esclusivamente:

A. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e infrastrutture a rete o puntuali pubbliche e di interesse pubblico;

B. la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi pubblici essenziali che non siano delocalizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione dell'autorità competente dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, e sempre a condizione che risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile ed a condizione che siano realizzate idonee opere di mitigazione del rischio. Non sono in ogni caso consentite le realizzazioni di opere pubbliche o di interesse pubblico quali scuole, edifici religiosi, ed altre opere di urbanizzazione secondaria, di edilizia residenziale pubblica, insediamenti produttivi, né le opere a rete a servizio di nuovi insediamenti previsti dai piani di insediamenti produttivi e dai piani di edilizia economica e popolare; gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di

esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche;

C. gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti esistenti;

D. la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti. I relativi studi di compatibilità idraulica devono essere predisposti per i soli sottoservizi che comportano opere significative;

E. l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali.

Art. 14

Casi di esclusione.

1. I vincoli di cui al precedente articolo non concernono le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del piano siano iniziati i lavori.

2. Gli interventi consentiti dal precedente articolo sono coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza in materia di protezione civile ed osservano le altre condizioni generali di cui all'articolo 8.

CAPO III. LE AREE A RISCHIO IDRAULICO ELEVATO

Art. 15

Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico elevato.

1. Nelle aree a rischio idraulico elevato del bacino idrografico del Sele, sono consentiti esclusivamente gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo II.

2. Nelle aree a rischio idraulico elevato sono consentiti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato, alle medesime condizioni generali per queste stabilite dall'articolo 8, nonché quelli indicati nei seguenti articoli del presente Titolo II, Capo III.

3. Nelle aree a rischio idraulico elevato si applicano le disposizioni del Titolo IV relative

alla disciplina delle fasce fluviali secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.

Art. 16

Ulteriori interventi ammessi sul patrimonio edilizio: ristrutturazione edilizia, ampliamento per adeguamento igienico-sanitario, manufatti non qualificabili come volumi edilizi.

1. Purchè siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, e fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2 del presente articolo, nelle aree ad elevato rischio idraulico sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente:

A. gli interventi di ristrutturazione edilizia, sempre che lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 43 dimostri che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque economicamente rilevante sono realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;

B. gli ampliamenti di edifici esistenti esclusivamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario valutate e certificate espressamente nel provvedimento di concessione e verificate dallo studio di compatibilità idraulica;

C. le realizzazioni di manufatti non qualificabili come volumi edilizi, senza necessità dello studio di compatibilità idraulica, nei casi in cui non sia richiesta la concessione edilizia.

2. All'interno dei soli perimetri dei centri edificati come individuati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 865/1971, fatti sempre salvi i risultati dello studio di compatibilità idraulica, l'attività edilizia resta regolata dalle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi approvati o adottati prima dell'adozione del presente piano. In tali perimetri la ricostruzione di edifici demoliti è tuttavia possibile esclusivamente alla condizione di essere compatibile con la piena di riferimento, di conservare l'area di sedime, la volumetria dentro e fuori terra, le superfici utili, la destinazione d'uso ed il carico insediativo preesistente. Negli stessi perimetri gli interventi di nuova costruzione previsti dagli strumenti urbanistici approvati o adottati prima dell'adozione del presente piano sono ammessi soltanto se ricadenti all'interno delle zone urbane

B di completamento definite dal D.M. 2 aprile 1968.

CAPO IV. LE AREE A RISCHIO IDRAULICO MEDIO E MODERATO

Art. 17

Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico medio e moderato

1. Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato ed elevato, alle medesime condizioni generali per queste stabilite dall'articolo 8, nonché quelli indicati nei seguenti articoli 18 e 19.
2. Tutti gli interventi ammessi nelle aree a rischio idraulico medio e moderato sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità e, su dichiarazione del progettista, coerentemente con le azioni, le misure e la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile previste dal presente piano e dai piani di protezione civile comunali, secondo le indicazioni dell'Allegato F.
3. Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato si applicano le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle fasce fluviali secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.

Art. 18

Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico medio.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, commi 5 e 6, e dalle disposizioni del Titolo IV, nelle aree a rischio idraulico medio sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a previo studio di compatibilità idrogeologica.
3. I vincoli di cui ai precedenti commi non concernono gli interventi e le opere pubbliche per cui alla data di adozione del piano siano stati iniziati i lavori.

Art. 19

Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico moderato.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, commi 5 e 6 e dalle disposizioni del Titolo IV, nelle aree a rischio idraulico moderato gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i cambiamenti di destinazione d'uso, gli interventi di nuova costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico sono quelli previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore.

TITOLO III

AREE A RISCHIO DA FRANA

CAPO I. DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A DIVERSO GRADO DI SUSCETTIVITA' AL DISSESTO-PERICOLOSITA'

1. Il Piano definisce, in funzione delle caratteristiche di dissesto del territorio, le aree caratterizzate da diverso grado di suscettività al dissesto, rispetto alle quali si sono impostate le attività di programmazione contenute nel Piano. Le aree sono individuate nella "Carta della pericolosità".

2. Le aree a diverso grado di pericolosità sono così definite:

- PERICOLOSITA' ALTA. Aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni di dissesto attivi, da fenomeni di dissesto attualmente quiescenti, ma con elevata probabilità di riattivazione per la presenza di evidenze manifeste di fenomeni di dissesto potenziale o per la concomitanza di più fattori con caratteristiche fortemente predisponenti al dissesto (acclività, spessori consistenti di depositi sciolti di copertura, caratteristiche strutturali del substrato roccioso, caratteristiche idrogeologiche e contrasti di permeabilità, condizioni attuali di uso del suolo), da immediata prossimità ad aree in dissesto attivo o con elevata probabilità di riattivazione, nonché aree potenzialmente interessate da transito ed accumulo di flussi detritico-fangosi e/o blocchi

rocciosi. Aree interessate da fenomeni franosi con velocità di movimento rapida ($V > 1,8$ mt/sec.).

- PERICOLOSITA' MEDIA. Aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni di dissesto quiescenti e/o inattivi, da limitate evidenze di fenomeni di dissesto potenziale o dalla concomitanza di più fattori predisponenti al dissesto (acclività, spessori consistenti di depositi sciolti di copertura, caratteristiche strutturali del substrato roccioso, caratteristiche idrogeologiche e contrasti di permeabilità, condizioni attuali di uso del suolo), da prossimità ad aree in dissesto attivo o potenzialmente riattivabile. Aree interessate da fenomeni franosi con velocità di movimento media ($V \text{ } 18 \text{ mm/sec} < V < 1,8 \text{ mt/sec}$).

- PERICOLOSITA' BASSA. Aree caratterizzate da scarse evidenze di fenomeni di dissesto potenziale o dalla presenza di alcuni fattori predisponenti al dissesto (acclività, spessori consistenti di depositi sciolti di copertura, caratteristiche strutturali del substrato roccioso, caratteristiche e contrasti di permeabilità, condizioni attuali di uso del suolo, prossimità ad aree interessate da dissesto). Aree interessate da fenomeni franosi con velocità di movimento lenta ($V < 18 \text{ mm/sec}$).

- PERICOLOSITA' IRRILEVANTE. Aree di ambito collinare o montuoso in cui non si rilevano evidenze di dissesto in atto o potenziale, che non sono soggette agli effetti di fenomeni di dissesto presenti in aree adiacenti e nelle quali non si rilevano fattori predisponenti al dissesto (acclività, spessori consistenti di depositi sciolti di copertura, caratteristiche strutturali del substrato roccioso, caratteristiche e contrasti di permeabilità, condizioni attuali di uso del suolo, prossimità ad aree interessate da dissesto).

CAPO II. PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO DA FRANA

Art. 20

Disposizioni generali per le aree a rischio da frana e per gli interventi ammissibili.

1. Gli elaborati tecnici individuati nell'articolo 2 delle presenti norme definiscono per il bacino

idrografico Interregionale del Fiume Sele le aree a rischio da frana molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1).

2. In tutte le aree a rischio da dissesti di versante si applicano, oltre a quelle del presente Titolo III, le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle aree di pericolo da dissesti di versante, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.

3. Nelle aree a rischio da frana continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del piano stralcio osservando le cautele e le prescrizioni disposte dal presente Titolo III, Capi II, III e IV.

4. Nelle stesse aree sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi indicati nei Capi II, III e IV del presente Titolo III, anche in riferimento ai paragrafi 3.2.a) e 3.2.b) del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni generali stabilite nei commi seguenti e nello studio di compatibilità idrogeologica di cui all'articolo 48.

5. Tutte le nuove attività, opere e sistemazione e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio da frana con riferimento al territorio del Bacino Interregionale del Fiume Sele devono essere conformi alle leggi di settore, alle norme in materia di realizzazione delle opere pubbliche e alle norme di tutela ambientale, nonché alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti nello Stato, nella Regione Campania e nella Regione Basilicata.

6. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio da frana devono essere tali da non superare mai il livello di rischio sostenibile nella situazione attuale del territorio. Devono essere quindi tali da:
A. migliorare o comunque non aggravare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;

B. non costituire in nessun caso un fattore di aumento del rischio da frana o colata detritica, attraverso significative e non compatibili trasformazioni del territorio nelle aree interessate;

C. non compromettere la stabilità dei versanti;

D. non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti;

E. non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;

F. garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza del cantiere, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;

G. impiegare modalità esecutive tali da limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo, controllando la ritenzione temporanea delle acque attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;

H. impiegare ove possibile tecniche a basso impatto ambientale e di ingegneria naturalistica (vedi allegato tecnico "I").

I. salvaguardare le risorse idriche del sottosuolo e del soprassuolo, con particolare riferimento alle riserve regolatrici e geologiche delle falde, nonché al minimo deflusso vitale dei corsi d'acqua.

7. Per gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nelle aree a rischio da frana sono richiamate le definizioni di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come eventualmente integrate dalle norme di settore regionale emanate.

Art. 21

Studio di compatibilità idrogeologica nelle aree a rischio da frana.

1. I progetti di cui all'art. 7, per nuovi interventi, nuove opere e nuove attività consentiti nelle aree delimitate a rischio da frana molto elevato ed elevato, sono accompagnati dallo studio di compatibilità idrogeologica di cui all'art. 48, preventivamente sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino la quale verifica che gli interventi proposti non aumentino le attuali condizioni di rischio e non siano pregiudizievoli alla eliminazione delle situazioni di rischio. Sono fatte salve le fattispecie in cui lo studio di compatibilità idrogeologica è espressamente escluso dalle norme del presente Titolo III, Capi II e III.

2. Nelle aree a rischio medio e/o moderato da frana lo studio di compatibilità idrogeologica deve essere prodotto solo nelle fattispecie in cui è espressamente richiesto dalla norme del presente Titolo III, Capo IV.

CAPO III. LE AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO DA FRANA

Art. 22

Interventi consentiti nelle aree a rischio molto elevato da frana.

1. Nelle aree a rischio molto elevato da frana del bacino idrografico Interregionale del Fiume Sele sono consentiti esclusivamente gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III.

2. Nelle aree a rischio molto elevato da dissesti di versante si applicano le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle aree di pericolo da dissesti di versante secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.

Art. 23

Opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi e dei dissesti di versante, interventi di sistemazione ambientale per la riduzione del rischio da frana.

1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana sono ammessi:

A. gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto nonché le opere di difesa attiva e passiva;

B. gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre i rischi, a condizione che siano compatibili con la stabilità dei terreni e favoriscano, tra l'altro, la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;

C. gli interventi urgenti degli Enti preposti alla difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di

eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionale.

2. Per tutte le opere ed interventi di cui sopra, bisognerà attenersi alle direttive di cui all'allegato tecnico "I", laddove le condizioni ambientali e tipologiche, risultino compatibili con l'utilizzo di tali soluzioni.

Art. 24

Interventi consentiti sul patrimonio edilizio: demolizione di edifici senza ricostruzione, manutenzione ordinaria di edifici, opere per mitigare la vulnerabilità degli edifici.

1. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi ammissibili nelle aree a rischio da frana di cui all'articolo 20, tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume entro e fuori terra e senza aumento del carico urbanistico.

2. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana sono esclusivamente consentiti in relazione al patrimonio edilizio esistente:

A. la demolizione di edifici senza ricostruzione, senza che sia richiesto uno studio di compatibilità idrogeologica;

B. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, senza che sia richiesto uno studio di compatibilità idrogeologica.

C. gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità di edifici e costruzioni;

D. l'installazione di impianti tecnologici irrinunciabili a giudizio dell'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione, posti a servizio di edifici o di attrezzature esistenti, unitamente alla realizzazione di volumi tecnici connessi, purchè si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici;

E. gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici ad uso residenziale, purchè diretti all'osservanza di obblighi sanitari stabiliti da norme di legge, senza necessità di studio di compatibilità idrogeologica;

F. gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili), senza necessità dello studio di compatibilità idrogeologica;

G. i mutamenti di destinazione d'uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o più fattori che concorrono a determinarlo;

H. restauro e risanamento conservativo.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi, alle medesime condizioni, per l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza del lavoro.

4. Gli interventi di cui ai precedenti commi sono realizzabili in edifici pubblici anche al fine di migliorare la tutela dell'incolumità pubblica, con l'osservanza delle medesime condizioni e con la possibilità di realizzare volumi tecnici compatibili.

5. Sono ammessi gli interventi di ricostruzione di edilizia pubblica e privata non delocalizzabili (anche quelli di cui alle leggi 219/81 e 47/85 e succ. mod. ed int.) e che prevedano preventivamente eventuali interventi di recupero statico della porzione di territorio sottesa all'area in esame, risultati necessari da specifici studi geologici, geomorfologici ed idrogeologici, se inseriti in appositi programmi integrati, di iniziativa delle amministrazioni locali.

6. Sono ammessi gli interventi di sistemazione di cui al comma 2 relativi all'edilizia pubblica e privata non delocalizzabile, autorizzati o in corso di autorizzazione ai sensi della stessa legge n. 219/1981 alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Art. 25

Opere e infrastrutture a rete o puntuali pubbliche e di interesse pubblico; manutenzione ordinaria e straordinaria. Realizzazione, ampliamento, ristrutturazione.

1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana sono ammessi esclusivamente:

A. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e infrastrutture a rete o puntuali pubbliche e di interesse pubblico.

B. gli interventi di adeguamenti degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per

aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche.

C. gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti esistenti;

D. la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti. I relativi studi di compatibilità idrogeologica devono essere predisposti per i soli sottoservizi che comportano opere significative;

E. l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali;

F. la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico che non abbiano natura di opere puntuali e che siano riferite a servizi pubblici essenziali non delocalizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione dell'Autorità competente dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, e sempre a condizione che risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile ed a condizione che siano realizzate idonee opere di mitigazione o eliminazione del rischio ed inoltre a condizione di essere sottoposte ad una valutazione tecnico-economica di congruità. Non sono in ogni caso consentite le realizzazioni di opere pubbliche o di interesse pubblico quali scuole, edifici religiosi, ed altre opere di urbanizzazione secondaria, di edilizia residenziale pubblica, insediamenti produttivi, né le opere a rete a servizio di nuovi insediamenti previsti dai piani di insediamenti produttivi e dai piani di edilizia economica e popolare.

Art. 26

Casi di esclusione.

1. I vincoli di cui al precedente articolo non concernono le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del piano siano stati iniziati i lavori.

2. Gli interventi consentiti dal precedente articolo sono coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza in materia di protezione

civile ed osservano le altre condizioni generali di cui all'articolo 20.

CAPO IV. LE AREE A RISCHIO ELEVATO DA FRANA

Art. 27

Interventi consentiti nelle aree a rischio elevato da frana

1. Nelle aree a rischio elevato da frana del bacino idrografico interregionale del fiume Sele sono consentiti esclusivamente gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III.

2. Nelle aree a rischio elevato da frana sono consentiti, alle medesime condizioni generali per queste stabilite dall'articolo 20, tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato nonché quelli indicati nei seguenti articoli del presente Titolo III, Capo IV.

3. Nelle aree a rischio elevato da dissesti di versante si applicano le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle aree di pericolo da dissesti di versante secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.

Art. 28

Ulteriori interventi consentiti su patrimonio edilizio: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ampliamento per adeguamento igienico-sanitario.

1. Purchè siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20 e subordinatamente alle conclusioni dello studio di compatibilità idrogeologica, nelle aree ad elevato rischio da frana sono consentiti sul patrimonio edilizio esistenti:

A. gli interventi di manutenzione straordinaria;

B. le opere di restauro e risanamento conservativo;

C. gli ampliamenti di edifici esclusivamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario valutate e certificate espressamente nel provvedimento di concessione.

CAPO V. LE AREE A RISCHIO MEDIO E MODERATO DA FRANA

Art. 29

Interventi consentiti nelle aree a rischio medio e moderato da frana.

1. Nelle aree a rischio medio e moderato da frana sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato ed elevato, alle medesime condizioni generali per queste stabilite dall'articolo 20, nonché quelli indicati nei seguenti articoli 30 e 31.

2. Tutti gli interventi ammessi nelle aree a rischio medio e moderato da frana:

A. sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità e, su dichiarazione del progettista, coerentemente con le azioni, le misure e la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile previste dal presente piano e dai piani di protezione civile comunali, secondo le indicazioni dell'allegato E.

B. sono corredati da indagini geologiche e geotecniche, ai sensi della normativa in vigore estese ad un ambito morfologico o a un tratto di versante significativo.

2. Nelle aree a rischio medio e moderato da dissesti di versante si applicano le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle aree di pericolo da dissesti di versante secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.

Art. 30

Ulteriori interventi consentiti nelle aree a rischio medio da frana.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20, commi 5 e 6, e dalle disposizioni del Titolo IV, nelle aree a rischio medio da frana sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a previo studio di compatibilità idrogeologica.

Art. 31

Ulteriori interventi consentiti nelle aree a rischio moderato da frana

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20, commi 5 e 6, e dalle disposizioni del Titolo IV gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i cambiamenti di destinazione d'uso, gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico sono quelli previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DAL
PERICOLO IDROGEOLOGICO**

CAPO I. LE PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE DI PERICOLO IDROGEOLOGICO.

Art. 32

Finalità e contenuti.

1. Le disposizioni del presente Titolo IV contengono prescrizioni generali e specifiche, vincoli puntuali e vincoli di obiettivo, nonché linee guida in materia di assetto e gestione del territorio, destinazioni di uso del suolo, criteri di realizzazione di interventi e modalità di esercizio di attività economiche o altre attività antropiche allo scopo di assicurare la prevenzione dai pericoli idrogeologici nel bacino del fiume Sele e di impedire la nascita di nuove situazioni di rischio a carico degli elementi definiti vulnerabili dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 e/o dal presente piano stralcio.

2. Le disposizioni di questo Titolo IV si applicano quindi nelle aree complessivamente individuate nelle cartografie della pericolosità del piano stralcio come aree caratterizzate da pericolo idrogeologico, indipendentemente dal fatto che in esse siano perimetrate aree a rischio.

3. Le disposizioni del presente Titolo IV si applicano anche in tutte le tipologie di zone a rischio idraulico e da dissesti di versante delimitate dal piano ai sensi dei Titoli II e III,

indipendentemente dalla classe di rischio attribuita, fatte salve le specificazioni espressamente formulate dagli articoli seguenti.

4. Le aree di pericolo idrogeologico nel bacino interregionale del Sele ai sensi del precedente comma sono identificate negli elaborati tecnici di cui all'articolo 2 e sono:

A. l'alveo della piena ordinaria;

B. le fasce fluviali delle categorie A, B e C;

C. le aree di pericolo da esondazione non comprese nelle fasce fluviali;

D. le aree di pericolo molto elevato, elevato, medio e basso da dissesti di versante.

Art. 33

Disposizioni generali

1. Nelle aree caratterizzate da pericolo idrogeologico continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del piano stralcio osservando le cautele, le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dalle presenti norme di attuazione.

2. Nelle aree individuate, delimitate e perimetrare dal presente piano stralcio le prescrizioni relative alle aree caratterizzate da pericolo idrogeologico e le prescrizioni relative alle aree a rischio idrogeologico si applicano ciascuna in funzione della rispettiva specifica finalità.

3. Le disposizioni più restrittive, tra quelle di cui al comma precedente, prevalgono sempre su quelle meno restrittive.

4. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi avviati nelle aree caratterizzate da pericolo idrogeologico devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 8, commi 4-6, e all'articolo 20, commi 4-6.

5. Le disposizioni del presente Titolo IV sono rese a cura dell'Autorità di Bacino Interregionale del Sele e perseguono le finalità dei piani, dei parchi nazionali presenti sul territorio, in quanto dirette alla tutela e alla zonizzazione di tali aree.

6. Per tutti i nuovi interventi e le nuove opere consentiti nelle fasce fluviali A e B nonché nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante lo studio di compatibilità idraulica o idrogeologica verifica che non vengano create: a) nuove condizioni di rischio

incompatibili con il rischio sostenibile di cui agli articoli 8, comma 6 e articolo 20, comma 6; b) nuove condizioni di rischio appartenenti ad una classe di rischio più gravosa di quella esistente nella corrispondente area di pericolo. Per tutti i nuovi interventi e le nuove opere consentiti nelle fasce fluviali C e nelle aree di pericolo medio e basso da dissesti di versante, tale verifica è effettuata dallo studio di compatibilità, ove previsto, ovvero dal provvedimento di autorizzazione o concessione dell'autorità competente.

7. In tutte le fasce fluviali nelle aree esterne ai perimetri urbani, ogni riferimento contenuto nelle presenti norme alle fasce di rispetto si intende riferito a fasce di territorio profonde almeno quanto la larghezza della porzione interessata del corso d'acqua misurata dal limite più esterno della sponda o dal piede arginale, e comunque non inferiore a 10 metri.

8. In tutte le fasce fluviali, nei locali interrati o comunque posti sotto il livello della piena di riferimento è vietato detenere macchinari elettrici, sostanze tossiche o nocive, materiali d'uso potenzialmente inquinanti. L'uso e la fruizione dei predetti locali sono comunque subordinati all'adozione dei Piani di Protezione Civile e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

Art. 34

Criteri e linee guida per le azioni di riqualificazione ambientale e di recupero naturalistico nelle fasce fluviali e nelle aree di pericolo da dissesti di versante

1. Gli interventi di riqualificazione e recupero ambientale promossi dall'Autorità di Bacino e dalle amministrazioni competenti nelle aree di interesse del piano stralcio rispondono alle finalità di ripristinare le zone umide, sviluppare la biodiversità e le specie vegetali autoctone, rispettare i processi naturali spontanei.

2. Con riferimento alle fasce fluviali A e B, in particolare, l'Autorità di Bacino Interregionale del Sele promuove ogni utile iniziativa, con i comuni e i soggetti interessati, per acquisire ed utilizzare aree utili per l'incremento e la realizzazione di zone di esondazione controllata.

Art. 35

Tutela e gestione quantitativa delle risorse idriche.

1. Nell'alveo di piena ordinaria sono consentite esclusivamente le derivazioni idriche superficiali, per le stesse finalità di cui al successivo comma.
2. In attesa della definizione del piano di tutela e gestione della risorsa idrica, nelle fasce fluviali A e B, nelle aree a rischio idraulico molto elevato ed elevato, nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante, ogni nuova captazione o derivazione di risorse idriche superficiali e sotterranee può essere consentita solo per gli usi potabili, per gli usi dell'agricoltura tradizionale o comunque già esistente, per gli usi connessi alle attività agrosilvopastorali, per il rifornimento di serbatoi antincendio.
3. In applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 275/1993 e dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 152/1999, le domande per autorizzazione a ricerca e concessioni di risorse idriche, i fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche tenendo conto delle indicazioni derivanti dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico, dovranno essere uniformate alla direttiva emanata da questa Autorità di Bacino e depositata presso le competenti province.

Art. 36

Esercizio delle attività agricole.

1. In tutte le fasce fluviali, entro la fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua è vietato l'esercizio dell'agricoltura.
2. Nelle fasce fluviali A e B ed in tutte le aree pericolose per dissesti di versante, mediante l'avvio di progetti compresi nel programma triennale di interventi di cui all'articolo 52:
A. i metodi di irrigazione non compatibili con le esigenze dell'equilibrio idrogeologico dei terreni, individuati dall'Autorità di Bacino, sono sostituiti entro due anni dall'adozione del Piano;

B. sono incentivate le colture ad alto fusto e le colture estensive anche prative;

C. sono incentivate le colture, frutticole e le altre che non impegnino tutta la superficie del terreno agricolo esistente lungo i versanti collinari fino alla quota media di metri 400.

3. L'Autorità di Bacino Interregionale promuove azioni coordinate con altri enti pubblici, con l'obiettivo di inserire aziende agricole delle aree oggetto del Piano all'interno del quadro comunitario di misure agroambientali, previste nell'ambito dei programmi per l'impiego dei fondi strutturali 2000-2006, in particolare allo scopo di: a) contenere gli effetti negativi di alcune tecniche agricole sull'equilibrio idrogeologico dei terreni; b) avviare sperimentazioni di turnazioni di riposo nella lavorazione dei terreni; c) ristrutturare i sistemi irrigui; d) trasformare determinati seminativi in prati permanenti o pascoli.

Art. 37

Esercizio delle attività silvocolturali.

1. In tutte le fasce fluviali, entro la fascia di rispetto di dieci metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua è vietato il taglio della vegetazione riparia naturale.
2. Nelle fasce fluviali A e B e nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante, il taglio dei boschi o di singoli individui arborei isolati o di sistemi di siepi naturali di qualunque età ed altezza, è consentito esclusivamente per la realizzazione degli interventi previsti dalle presenti norme di attuazione e nei casi di colture arboree da frutto o da legno regolati da norme di settore vigenti. Il patrimonio forestale esistente è orientato verso l'assetto ad alto fusto mantenendo le radure.
3. In tutte le aree di interesse del piano stralcio sono ammesse le opere di miglioramento del patrimonio forestale. I rimboschimenti devono avere forma ed andamento irregolari ogni qualvolta l'andamento e le caratteristiche dei terreni lo consentano e non devono aumentare le condizioni di pericolo o di rischio.

Art. 38

Contenuto dei piani di assestamento forestale

1. I vigenti piani di assestamento forestale raccolgono l'indicazione dei precedenti commi, disciplinano i lavori di sistemazione idraulico-forestale e non ammettono altre attività o interventi incompatibili con le condizioni di rischio o di pericolo.

Art. 39

Modalità generali di uso del territorio in rapporto con gli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

1. In tutte le fasce fluviali A e B e in tutte le aree di pericolo molto elevato, elevato da dissesti di versante coperte da vegetazione arborea è inibita qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi (comma 1, art. 37).

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge n. 183/1989, in tutte le fasce fluviali, nelle aree di pericolo da esondazione non comprese nelle fasce fluviali, in tutte le aree delimitate a pericolo da dissesti di versante, compresi i centri edificati, le autorizzazioni e le concessioni edilizie nonché gli atti di adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici o di settore, fermo restando quanto disposto nei Titoli II e III, prendono espressamente in considerazione e valutano le scelte anche in funzione dei pericoli e dei rischi segnalati dal presente piano stralcio.

Art. 40

Disciplina delle attività estrattive.

1. In preparazione del parere di cui all'articolo 7, punto E, il piano di settore della Regione Campania e della Regione Basilicata in materia di attività estrattive è sottoposto ad uno studio di compatibilità idraulica e idrogeologica ai sensi degli articoli 43 e 48 delle presenti norme di attuazione. Nello stesso Piano, di concerto con le Regioni Campania e Basilicata, vengono stabiliti i criteri e le linee guida degli interventi di ripristino e sistemazione delle aree estrattive, anche in corso

di coltivazione, per quanto attiene agli interessi della tutela dal pericolo idrogeologico.

2. Il piano regionale di settore assicura che tutte le attività estrattive, limitino per quanto possibile il consumo di suolo, adottino prevalentemente i metodi della coltivazione in sotterraneo e provvedano alla mitigazione degli impatti ed al ripristino ambientale delle aree di coltivazione normalmente in modo graduale e progressivo secondo lo sviluppo delle estrazioni, curando i rimodellamenti del suolo secondo la morfologia dei luoghi (allegato I).

3. I depositi temporanei di materiali estrattivi non costituenti rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni sono consentiti nelle sole fasce fluviali C e nelle aree a rischio idrogeologico medio e moderato, purchè all'interno delle aree di estrazione autorizzate ed operative, conformemente alle autorizzazioni ottenute ed a condizione che l'esistenza e le modalità di costituzione dei depositi ed i relativi termini siano comunicati all'Autorità di Bacino.

4. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato e nelle aree a rischio da frana molto elevato, negli alvei di piena ordinaria e nelle fasce fluviali A, l'estrazione di materiali litoidi cessa entro un anno dall'entrata in vigore del presente Piano, a meno che non si tratti di estrazioni collegate ad interventi necessari alla messa in sicurezza delle aree, al mantenimento ed al ripristino della sezione utile di deflusso, alla conservazione dell'efficienza delle opere idrauliche, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree circostanti, in conformità con la normativa di settore vigente.

5. Per le aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato, a rischio da frana molto elevato ed elevato e nelle fasce fluviali A e B, l'Autorità di Bacino richiede alle Autorità regionali competenti la sospensione di tutte le attività estrattive in corso, comprese quelle di materiali litoidi dalle zone di alveo, dalle quali derivi un grave pericolo di dissesto capace di mettere a rischio la sicurezza delle persone e degli insediamenti, fino alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio, salvi gli altri provvedimenti previsti dall'articolo 1, comma 5 bis, del decreto legge n. 180/1998, convertito con

modificazioni nella legge 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato, a rischio da frana molto elevato ed elevato, negli alvei di piena ordinaria, nelle fasce fluviali A e B e nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante è inibito l'aumento di produzione delle attività estrattive esistenti. Le attività estrattive relative alla geotermia e alla ricerca degli idrocarburi, dovranno essere preventivamente subordinate ad uno studio di compatibilità idrogeologica sottoposto al parere obbligatorio di questa Autorità di Bacino.

7. Nelle aree oggetto del piano, l'escavazione di materiale sciolto o litoide a fini di ricerca archeologica è ammessa previo studio di compatibilità idraulica e idrogeologica e a condizione di ricollocare il materiale scavato nello stesso sito o nella stessa zona di scavo.

8. Le aree di cava abbandonate, quelle chiuse ed in corso di dismissione in attuazione del presente piano sono assoggettate ad interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale in applicazione delle normative regionali di settore.

9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 ed a tutta la normativa, anche regionale, vigente in materia.

CAPO II. LA DISCIPLINA SPECIFICA DELLE FASCE FLUVIALI

Art. 41

Disciplina delle aree delimitate da fasce fluviali

1. Nell'alveo di piena ordinaria il Piano persegue gli obiettivi di assicurare il deflusso della piena ordinaria, di garantire il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, di favorire ovunque possibile l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese idrauliche e delle opere d'arte, di garantire il minimo deflusso vitale in periodi di magra. Ai sensi dell'art. 822 del codice civile, l'alveo di piena ordinaria appartiene al demanio pubblico (circolare Min. LL.PP. 28/02/07, n. 780). All'alveo di piena ordinaria si

applicano le norme prescritte dagli articoli 93 - 98 del T.U. 523/1904 – capo VII – Polizia delle acque pubbliche.

Nell'alveo di piena ordinaria non sono consentiti:

A. interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di manutenzione ordinaria come definita dalla lett. a), comma 1, dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, salve le demolizioni senza ricostruzioni e gli interventi di rimozione di manufatti esistenti;

B. l'installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone;

C. scavi e posa in opera di cavi, tubazioni o simili, che comportino possibili interferenze con l'assetto fluviale o precludano la possibilità di attenuare o di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;

D. depositi di materiale e rifiuti di qualsiasi genere;

E. opere di regimazione idraulica o altri interventi che restringano l'alveo, salvo quelle necessarie ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica e privata incolumità;

F. le plateazioni, le deviazioni, le rettificazioni, salvo quelle necessarie ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica e privata incolumità.

2. Nella fascia A il Piano persegue gli obiettivi di assicurare il deflusso della piena di riferimento, di garantire il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, di salvaguardare gli ambienti naturali, prossimi all'alveo, da qualsiasi forma di inquinamento, di favorire ovunque possibile l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese idrauliche e delle opere d'arte, rendendo le sponde più stabili, limitando la velocità della corrente, evitando che i materiali di deriva creino, in caso di esondazione, ostacolo al deflusso delle acque e trasporto di eccessivi materiali solidi.

Nella fascia A e nella sottofascia B1 non sono consentiti:

A. interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti, e di recupero

del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo come definito dalla lett. c), comma 1, dell'art. 31 della legge n. 457/78, fermo restando che gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente non devono comunque aumentarne la vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali e non devono comportare cambi di destinazione d'uso, che aumentino il carico insediativo anche temporaneo;

B.l'installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone, salvo gli interventi inseriti nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, i cui progetti prevedano l'assunzione delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile, purchè corredati da parere positivo dell'Autorità di Bacino;

C.la realizzazione di nuove infrastrutture, ad eccezione di quelle pubbliche o di interesse pubblico essenziali e non delocalizzabili, purchè non concorrenti ad incrementare le condizioni di rischio, progettate sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica e sottoposte al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;

D.interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione di infrastrutture pubbliche esistenti, salvo quelli progettati sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica, sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che non aumentino le condizioni di rischio, ed in relazione ai quali risultino assunte le azioni e misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile;

E.l'installazione di impianti di smaltimento rifiuti (incluse discariche, depositi a cielo aperto di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere).

Nella fascia A e nella sottofascia B1 sono, invece, esclusivamente consentiti:

A.entro il limite dei 10 mt. dalla sponda nelle aree incolte, gli interventi di rinaturazione finalizzati alla ricostituzione di una zona di vegetazione ripariale come da successivo art. 45. In caso di incerto limite di sponda valgono le norme di cui all'art. 94 del R.D. 523/1904. La zona di rispetto di 10 mt. viene stabilita in attuazione di quanto

previsto dall'art. 96, lettera d) dello stesso R.D.. Qualora la fascia A risulti di ampiezza minore di 10 mt. o assente, il divieto si intende esteso anche alle fasce successive fino al raggiungimento di tale ampiezza;

B.oltre il limite dei 10 mt. nelle aree incolte, l'impianto di nuove coltivazioni, secondo gli indirizzi proposti al successivo articolo 42;

C.nelle aree agricole e/o incolte, la costruzione di baracche con struttura amovibile (ferro e lamiera, legno, etc.) costituite da un solo piano fuori terra e destinate a rimessa, deposito materiali, o ricovero animali domestici. Tali interventi non sono soggetti al rispetto della normativa tecnica di cui all'allegato D;

D.il passaggio di nuove infrastrutture di trasporto (strade ferroviarie etc.) o di servizio (elettrorodotti, acquedotti, reti idriche, metanodotti, collettori fognari etc.), che debbano necessariamente attraversare il corso d'acqua, con le prescrizioni contenute nell'allegato C e con l'esclusione di ogni opera complementare (caselli autostradali, stazioni ferroviarie, intersezioni, svincoli etc.);

E.le nuove estrazioni di materiale litoide nei modi e nelle forme stabilite nel precedente articolo 40;

F. la realizzazione di parchi fluviali.

Nella fascia A sono, in particolare, sottoposte a tutela e salvaguardia le zone umide, zone di riserva e zone con vegetazione naturale. Gli Enti locali, gli altri organismi pubblici, nonché le aziende pubbliche, ciascuno relativamente al territorio e all'ambito delle proprie competenze, hanno l'obbligo di trasmettere semestralmente all'Autorità di Bacino una relazione illustrante lo stato di tali zone, nonché le azioni di controllo svolte.

3.Nelle fasce B il Piano persegue gli obiettivi di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, nonché di conservare e migliorare le caratteristiche naturali ed ambientali.

Nella sottofascia B2 non sono consentiti:

A.gli interventi di nuova edificazione nonché di ristrutturazione urbanistica, come definita dalla lett. e), comma 1, dell'art. 31 della legge 457/78, salvo i casi in cui gli stessi siano basati su uno specifico studio di compatibilità idraulica e corredati da parere favorevole dell'Autorità di

Bacino, ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato, o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati, e purchè prevedano opportune misure od accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato F, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile;

B.gli interventi di ampliamento dei manufatti esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti la ristrutturazione edilizia come definita dalla lett. d), comma 1, dell'art. 31 della legge n. 457/78, salvo i casi in cui gli stessi siano basati su uno specifico studio di compatibilità idraulica, ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato, o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati, purchè non aumentino la vulnerabilità degli edifici stessi rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l'assunzione di misure e di accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato F, e purchè risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano ed ai piani comunali di protezione civile;

C.la realizzazione di nuove infrastrutture di qualunque genere, salvo quelle progettate sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica sottoposte a parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino, che non aumentino le condizioni di rischio, e in relazione alle quali risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile.

Nella sottofascia B2 sono, invece, esclusivamente consentiti:

A.gli interventi consentiti nelle fasce A e B1 e riportati nei precedenti commi;

B.la realizzazione di impianti sportivi, per attività all'aperto, che non prevedano la presenza di pubblico;

C.l'edificazione di singoli corpi di fabbrica ad uso agricolo, zootecnico o agriturismo in aree agricole e/o incolte. Le nuove costruzioni non devono essere destinate ad uso abitativo e/o prevedere la presenza continuata di persone all'interno. Tali edificazioni sono soggette alle prescrizioni contenute nella normativa tecnica;

D.ogni opera a servizio di infrastrutture di trasporto e/o di servizio (caselli autostradali, stazioni ferroviarie, intersezioni, svincoli etc.), con le prescrizioni contenute nella normativa tecnica;

E.le nuove edificazioni di tipo residenziale o produttivo, all'interno di aree già destinate a tale uso ed individuate in strumenti urbanistici (P.R.G., piani PIP, piani ASI etc.) con le prescrizioni contenute nella normativa tecnica.

Nella sottofascia B3 non sono consentiti:

A.gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso;

B.l'installazione di impianti di smaltimento di rifiuti (incluse discariche, depositi a cielo aperto di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere).

Nella sottofascia B3 sono invece esclusivamente consentiti:

A.gli interventi consentiti nella fascia A e nelle sottofasce B1 e B2;

B.le nuove costruzioni, purchè realizzate con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità e, quindi, del rischio per la pubblica e privata incolumità, e coerenti con le azioni e misure di protezione civile previste dal presente piano e dai piani di protezione civile.

Nelle fasce B sono, in particolare, sottoposte a tutela e salvaguardia le zone umide, zone di riserva e zone con vegetazione naturale. Gli Enti locali, gli altri organismi pubblici nonché le aziende pubbliche, ciascuno relativamente al territorio e all'ambito delle proprie competenze, hanno l'obbligo di trasmettere semestralmente all'Autorità di Bacino una relazione illustrante lo stato di tali zone nonché le azioni di controllo svolte.

4.Nella fascia C il Piano persegue l'obiettivo di assicurare un sufficiente grado di sicurezza alle popolazioni e ai luoghi di riferimento, mediante la predisposizione prioritaria, ai sensi della legge 225/92, di Programmi di previsione e prevenzione. Al fine di dare carattere di unitarietà di indirizzo e di procedure alle pianificazioni provinciali e comunali nelle aree ricadenti nel bacino del fiume Sele, l'Autorità di Bacino, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e le Province interessate, predispose il Programma di

previsione e prevenzione per il rischio da alluvioni, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano. I Programmi di previsione e prevenzione per la difesa dalle alluvioni ed i relativi Piani di Emergenza, investono anche i territori individuati come fascia A e come fascia B. Nella fascia C sono, in particolare, sottoposte a tutela e salvaguardia le zone umide, zone di riserva e zone verdi con vegetazione naturale. Gli Enti locali, gli altri organismi pubblici nonché le aziende pubbliche, ciascuno relativamente al territorio e all'ambito delle proprie competenze hanno l'obbligo di trasmettere semestralmente all'Autorità di Bacino una relazione illustrante lo stato di tali zone nonché le azioni di controllo svolte.

Nella fascia C è consentito ogni tipo di intervento purchè realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere (di cui all'allegato F) e, quindi, del rischio per la pubblica e privata incolumità, e coerenti con le azioni e misure di protezione civile previste dal presente Piano e dai piani di protezione civile comunali.

5. Le norme di attuazione del presente Piano, sostituiscono tutti i precetti, contenuti nelle misure di salvaguardia del Piano straordinario.

6. Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini l'Amministrazione competente dello Stato è impegnata a trasmettere all'Autorità di Bacino i documenti di ricognizione, anche catastale del demanio dei corsi d'acqua, nonché le concessioni relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 37/94 per i territori demaniali, le Regioni, le Province, i Comuni, anche riuniti in consorzio formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitano il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 della Legge 37/94, per gli scopi perseguiti dal presente piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di Bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.

7. In ogni caso sono consentiti gli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-ambientale,

comunque subordinati al parere positivo dell'Autorità di Bacino.

8. A seguito della realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica comportanti una effettiva riduzione della pericolosità, l'Autorità di Bacino provvede alla conseguente modifica dei limiti delle fasce A, B, e C di cui ai commi precedenti, al fine di conformarli alla nuova situazione.

9. Relativamente ai manufatti edilizi, alle opere, a depositi o insediamenti esistenti nelle fasce A e B, oltre a quanto già disposto dal Piano relativamente a casi specifici e contenuto nel programma di interventi di mitigazione del rischio o nelle misure di protezione civile, il Piano demanda ai Comuni l'assunzione, nell'ambito degli strumenti urbanistici, dei piani di settore, e dei piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile, di tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità, delle quali è riportata una elencazione non esaustiva nell'allegato G, da promuovere anche attraverso incentivi, e da attivare prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili.

Art. 42

L'assetto del regime idrografico. Criteri, modalità e linee guida nella progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche e degli interventi di difesa, regimazione e manutenzione dei corsi d'acqua.

1. I provvedimenti regionali che autorizzano la regolazione del corso dei fiumi e torrenti, gli interventi di bonifica ed altre opere o attività estrattive dagli alvei incapaci di incidere sul regime delle acque, valutano preventivamente – ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 37/1994 – anche gli effetti sulle condizioni di pericolo e rischio idraulico esistenti in tutte le tipologie di fasce fluviali delimitate dal presente Piano.

2. I criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, ammissibili nelle diverse fasce fluviali ed aree a rischio idraulico, ai sensi delle presenti norme, sono indicati nell'allegato B.

3. Nelle fasce fluviali delimitate dal Piano l'approvazione dei progetti delle opere idrauliche e degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua è subordinata all'osservanza delle prescrizioni tecniche di cui al precedente comma.

4. In tutte le fasce fluviali delimitate nel bacino è vietato l'impianto di nuove colture arboree produttive ad alto fusto per una larghezza di almeno 15 metri dal ciglio della sponda dei corsi d'acqua. Le coltivazioni in corso in tale larghezza alla data di entrata in vigore del presente Piano proseguono fino alla naturale scadenza delle concessioni.

5. Le modalità di uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua che le " Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi di acqua pubblica " determinano ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, tengono conto delle delimitazioni e perimetrazioni stabilite dal presente Piano assicurando la compatibilità con la tutela dal pericolo e dal rischio idraulico.

6. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge n. 37/1994, nelle fasce fluviali le nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali ai sensi degli articoli 5 e 6 del R.D. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, recante " Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche-demaniali ", sono subordinate alla presentazione e alla approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al miglioramento del regime idraulico e idrogeologico, alla ricostruzione dell'ambiente fluviale tradizionale, all'incremento della biodiversità e del livello di interconnessione ecologica tra aree naturali. In mancanza di tali programmi, sono vietate nuove concessioni di pertinenze idrauliche-demaniali e non sono rinnovate quelle giunte a scadenza.

7. Sono vietate tutte le opere idrauliche, le costruzioni ed i manufatti che possano deviare la corrente verso rilevati ed ostacoli nonché scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini.

8. Nell'alveo di piena ordinaria sono consentite esclusivamente:

A. le opere di regimazione idraulica strettamente necessarie ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica incolumità;

B. le plateazioni, le deviazioni, le rettificazioni strettamente necessarie ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica incolumità.

9. Fatta esclusione per le fasce fluviali C, e fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, in tutto il territorio oggetto del piano stralcio sono inibite le aperture di nuovi fossi o canali per qualsiasi uso, la variazione dei tracciati di quelli esistenti, l'intubazione o la tombinatura dei corsi d'acqua superficiali. Fanno eccezione gli interventi di mitigazione del rischio e quelli previsti dal Piano Stralcio.

10. Ove la realizzazione di opere idrauliche e gli interventi di sistemazione dei corsi d'acqua prevedano anche il prelievo di materiali litoidi il progetto esecutivo individua le quantità da asportare, ne indica la destinazione e ne stima gli effetti sotto il profilo idraulico, morfologico e ambientale, proponendo eventuali misure di compensazione.

11. Gli interventi di manutenzione idraulica nelle fasce fluviali e nelle aree perimetrare a rischio idraulico devono comunque conservare i caratteri naturali esistenti degli alvei, tutelare la biodiversità degli ambienti fluviali, assicurare l'efficienza delle opere idrauliche, rimuovere gli ostacoli al libero deflusso delle acque. Gli eventuali prelievi di materiali litoidi connessi all'esecuzione di lavori di manutenzione idraulica, da individuarsi nel progetto esecutivo con riferimento alle tipologie ed alle quantità asportate, sono ammessi solo se finalizzati al mantenimento e al ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche, alla conservazione dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati.

Art. 43.

Studio di compatibilità idraulica.

1. Fermo restando quanto stabilito per fattispecie specifiche dalle presenti norme di attuazione, in

tutti i progetti per i quali sia previsto dalle presenti norme di attuazione uno studio di compatibilità idraulica, esso deve contenere valutazioni e verifiche sulla ammissibilità, la natura e l'importanza qualitativa e quantitativa degli effetti di ciascun progetto. L'approvazione dei progetti, salvo che non sia altrimenti stabilito dalle presenti norme, è subordinata all'approvazione del relativo studio di compatibilità idraulica da parte di questa Autorità di Bacino. Lo studio non sostituisce comunque le valutazioni di impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa dello Stato e della Regione Campania e Regione Basilicata, in quanto applicabili, tenendo conto delle disposizioni prescritte nell'ultimo comma.

2. Gli studi di compatibilità idraulica sono predisposti secondo le indicazioni delle schede Tecniche, D, F e G allegati alle presenti norme.

3. Ciascuno studio di compatibilità idraulica:

A. è firmato da un tecnico laureato iscritto all'albo professionale idoneo;

B. offre valutazioni adeguate in ordine alla finalità del progetto, al rapporto costi-benefici, agli effetti ambientali;

C. verifica la coerenza del progetto con la normativa di salvaguardia stabilita dal piano, con particolare riferimento alle garanzie ed alle condizioni richieste per ogni singolo tipo di intervento;

D. verifica, secondo le caratteristiche e le necessità relative a ciascuna fattispecie, che nei progetti degli interventi siano soddisfatte le condizioni generali o specifiche per consentirli, stabilite dalle presenti norme di attuazione. (artt. 8-20 e 32).

4. La compatibilità idraulica: è verificata in funzione dei dissesti idraulici attivi o potenziali che interessano le aree a rischio idraulico perimetrate; è stimata in base alla definizione ed alla descrizione precisa delle interferenze tra i dissesti idraulici presenti o potenziali, le destinazioni o le trasformazioni d'uso del suolo attuali o progettate, l'esistenza di elementi a rischio; è valutata confrontando gli interventi proposti con il grado di pericolosità attuale o potenziale dell'area interessata e con gli effetti sull'ambiente.

Art. 44.

Aree di pericolo da esondazione non comprese nelle fasce fluviali.

1. Ai tratti dei corsi d'acqua prevalentemente montani che non sono compresi nelle fasce fluviali e che presentano i pericoli di esondazione individuati dal piano stralcio si applicano gli articoli 8 e 43 delle presenti norme.

2. Gli stessi tratti di corso d'acqua sono presi in considerazione dai piani urgenti di protezione civile ciascuno in funzione dei livelli di pericolo messi in evidenza dal piano stralcio.

3. Relativamente ai corsi d'acqua di cui ai precedenti commi è stabilita una fascia di rispetto pari alla larghezza del corso d'acqua misurata dalle rive o dalle opere di difesa idraulica. In tale fascia sono consentiti interventi urbanistico-edilizi, a condizione che l'Autorità di Bacino esprima un parere favorevole subordinato alla presentazione di uno studio idraulico di dettaglio finalizzato a determinare l'inondabilità delle aree interessate e redatto secondo i criteri di cui all'Allegato D.

Art. 45.

Gli interventi sul patrimonio edilizio nelle fasce fluviali.

1. In tutte le fasce fluviali sono stabilite: a) una fascia di inedificabilità assoluta dai limiti dell'alveo pari a metri dieci sia all'interno che all'esterno del perimetro dei centri edificati; b) una fascia di rispetto pari alla lunghezza del corso d'acqua misurata dalle rive o dalle opere di difesa idraulica in cui sono possibili gli interventi urbanistico-edilizi consentiti dalle presenti norme. Le distanze predette si misurano dal limite più esterno delle sponde dei corsi d'acqua o dal piede arginale ovvero dal limite catastale demaniale, se più esterno.

2. Nell'alveo di piena ordinaria sono consentiti esclusivamente gli interventi di rimozione di manufatti esistenti e le demolizioni senza ricostruzione.

3. Fermo restando quanto disposto nel Titolo II per le aree a rischio idraulico, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3,

nelle fasce fluviali A si applicano al patrimonio edilizio esistente le previsioni di cui agli articoli 12 e 13.

4. Sono consentite l'installazione di manufatti e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile, previo parere positivo dell'Autorità di Bacino.

5. Fermo restando quanto disposto nel Titolo II per le aree a rischio idraulico, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, nelle fasce fluviali B si applica al patrimonio edilizio esistente la disciplina stabilita dagli articoli 15 e 16.

6. Ad integrazione della disciplina di cui al precedente comma nelle fasce fluviali B: con riferimento agli edifici a servizio delle attività agricole ovvero di residenza dei conduttori del fondo ed inoltre per le finalità dell'agriturismo compatibile, sono consentiti esclusivamente, e per una sola volta in tutto il fondo esistente all'atto di adozione del presente Piano, nuove edificazioni non altrimenti localizzabili, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici, a condizione di collocare le superfici abitabili o comunque utili a quote superiori alla piena di riferimento.

7. Nelle fasce fluviali C, fatto salvo quanto stabilito per le aree a rischio idraulico in esse eventualmente comprese e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, è consentito ogni tipo di intervento purchè realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere di cui all'Allegato F e purchè il relativo progetto preveda le misure di protezione di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.

Art. 46.

La realizzazione di impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle fasce fluviali.

1. Fermo restando quanto stabilito nel Titolo II per le aree a rischio idraulico, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, tutti i nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico ammissibili nelle fasce fluviali:

A. sono accompagnati dal piano di manutenzione di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 544/1999;

B. sono assoggettate ad uno studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'articolo 43 delle presenti norme di attuazione.

2. Nell'alveo di piena ordinaria sono consentiti esclusivamente gli attraversamenti di sottoservizi a rete.

3. Nelle fasce fluviali A sono ammessi esclusivamente:

A. la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili dall'autorità competente, i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile;

B. la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti. I relativi studi di compatibilità idraulica devono essere predisposti per i soli sottoservizi che comportino opere significative.

4. Nelle fasce fluviali B, oltre agli interventi ammissibili nella fascia A, è consentita la realizzazione di sottoservizi a rete i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.

5. Nelle fasce fluviali C è consentito ogni tipo di intervento purchè previsto dagli strumenti urbanistici vigenti e realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità (Allegati F ed I), coerentemente con le azioni e misure di protezione civile previste dal presente piano e dai piani di protezione civile comunali.

6. In conformità a quanto disposto nel comma 1, tutti i nuovi impianti di depurazione delle acque o di smaltimento o stoccaggio, anche provvisorio, di

rifiuti ammissibili nelle fasce fluviali sono assoggettati anche ad uno studio di compatibilità idrogeologica ai sensi dell'articolo 48 delle presenti norme di attuazione.

CAPO III. LA DISCIPLINA SPECIFICA DELLE AREE DI PERICOLO DA DISSESTI DI VERSANTE.

Art. 47.

Criteri, modalità e linee guida per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle opere di difesa, sistemazione ed uso del suolo.

1.I provvedimenti regionali che autorizzano le opere di difesa dai dissesti di versante ne valutano preventivamente anche gli effetti sulle condizioni di rischio idrogeologico esistenti in tutte le tipologie di aree perimetrate a rischio da frana.

2.I criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa ammissibili nelle diverse aree di pericolo da dissesti di versante e nelle aree a rischio da frana ai sensi delle presenti norme, sono indicati negli Allegati Tecnici.

3.Nelle aree di pericolo da dissesti di versante delimitate dal Piano, l'approvazione dei progetti delle opere e degli interventi di difesa dai dissesti di versante è subordinata all'osservanza delle prescrizioni tecniche di cui al precedente comma.

4.Gli interventi di manutenzione delle opere di prevenzione e protezione nelle aree di pericolo da dissesti di versante e nelle aree perimetrate a rischio da frana devono comunque garantire le condizioni di stabilità dei versanti, tutelare l'equilibrio geostatica e geomorfologico dei terreni interessati, evitare l'erosione del suolo, ridurre i deflussi idrici superficiali, aumentare i tempi di corrvazione.

5.Lungo tutti i crinali, principali o secondari, sovrastanti i territori oggetto delle presenti norme di piano l'esecuzione di movimenti di terra e di sbancamenti per interventi consentiti e regolarmente autorizzati, anche dovuti a ragioni di sicurezza, che comportino la demolizione e lo spostamento di volumi di roccia o terra superiori

ai 5.000 metri cubi o relativi ad estensioni superiori a un ettaro, è subordinata alla formazione di uno studio di compatibilità idrogeologica ai sensi dell'articolo 48, recante considerazioni relative agli specifici effetti sull'equilibrio idrogeologico. Sono fatte salve le condizioni di urgenza per motivi di protezione civile.

In particolare:

Disciplina delle aree a pericolosità alta.

1.Nelle aree a pericolosità alta non sono consentiti:

A.gli interventi di nuova edificazione;

B.la realizzazione di nuove infrastrutture, pubbliche o di interesse pubblico, fatta eccezione per i sottoservizi a rete essenziali e non altrimenti localizzabili, il cui progetto sia basato su studi che verifichino che la realizzazione dell'opera non interferisca negativamente con le condizioni di stabilità dell'area;

C.l'installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta delle persone;

D.l'avvio di nuove attività di escavazione e/o prelievo di qualunque forma e quantità di materiale sciolto o litoide, fatta eccezione per le attività relative alla ricerca archeologica;

E.la realizzazione di depositi e/o discariche di materiali, rifiuti o simili;

F.in genere qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio, che non rientri tra gli interventi espressamente consentiti di cui al successivo comma 2.

Gli interventi consentiti non possono in ogni caso comportare aumento del carico insediativo.

2.Nelle aree a pericolosità alta sono invece consentiti:

A.interventi di demolizione senza ricostruzione;

B.interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 457/1978;

C.interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) della legge 457/1978, che non comportino aumenti di superficie e volume, entro e fuori terra, ad esclusione degli adeguamenti igienico-funzionali, a condizione che gli stessi siano

previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi vigenti, e sempre che risultino necessari per mitigare la vulnerabilità degli edifici. E' ammesso altresì il cambio di destinazione d'uso, a condizione che lo stesso non comporti aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di riferimento del DPCM 29.9.1998.

D.opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, realizzate ai sensi della normativa vigente.

E.installazione di impianti tecnologici a servizio di edifici o di attrezzature esistenti, nonché realizzazione di volumi tecnici, purchè in regola con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

F.interventi di riparazione e/o di costruzione di edilizia pubblica e privata, già autorizzata o in corso di autorizzazione ai sensi della Legge 219/81, a condizione che sia verificata ed accertata la impossibilità di una loro delocalizzazione;

G.realizzazioni di parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art.9 della legge 122/1989 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che non comportino aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di riferimento del DPCM 29.9.1998 [il DPCM 29.9.1998, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5.1.1999, meglio noto come Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione del D.L. 180/98, al paragrafo 2.1 richiama il concetto di rischio, espresso qualitativamente come il prodotto di tre fattori secondo la formula: $RISCHIO = PERICOLOSITA' \times VALORE \times VULNERABILITA'$, introdotta dalla comunità scientifica internazionale (UNDRO 1991)];

H.varianti non sostanziali a concessioni edilizie già rilasciate, intese come varianti che non comportino aumento del rischio né del volume complessivo dell'intervento precedentemente assentito;

I.modesti interventi di sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza di edifici preesistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde, ecc.) e loro manutenzione, purchè non comportino modifiche all'assetto idrogeologico del territorio;

J.interventi di edilizia cimiteriale;

K.realizzazione e regolarizzazione di serre agricole ai sensi della vigente normativa statale e regionale;

L.realizzazione di sottoservizi a rete che interessino tracciati stradali esistenti ed allacciamenti alle reti principali;

M.manutenzione e/o ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili;

N.realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili;

O.opere di regimazione delle acque di ruscellamento superficiale;

P.opere di bonifica e sistemazione di movimenti franosi.

Disciplina delle aree a pericolosità media.

1.Nelle aree a pericolosità media non sono consentiti:

A.gli interventi di nuova edificazione;

B.l'avvio di nuove attività di escavazione e/o prelievo in qualunque forma e quantità di materiale sciolto o litoide, fatta eccezione per le attività relative alla ricerca archeologica;

C.la realizzazione di depositi e/o discariche di materiale, rifiuti, o simili;

D.in generale qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio che non rientri tra gli interventi espressamente consentiti di cui al successivo comma 2.

2.Nelle aree a pericolosità media sono invece consentiti:

A.interventi di demolizione senza ricostruzione;

B.interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art.31 della legge 457/1978;

C.interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) dell'art.31 della legge 457/1978, che non comportino aumenti di superficie e volume, entro e fuori terra, ad esclusione degli adeguamenti igienico-funzionali, a condizione che gli stessi siano previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi vigenti, e sempre che risultino necessari per mitigare la vulnerabilità degli

edifici. E' ammesso altresì il cambio di destinazione d'uso, a condizione che lo stesso non comporti aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di riferimento del DPCM 29.9.1998.

D.opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, realizzate ai sensi della normativa vigente;

E.installazione di impianti tecnologici a servizio di edifici o di attrezzature esistenti, nonché realizzazione di volumi tecnici, purchè in regola con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

F.interventi di riparazione e/o ricostruzione di edilizia pubblica e privata, già autorizzati o in corso di autorizzazione ai sensi della legge 219/81, a condizione che sia verificata ed accertata l'impossibilità di una loro delocalizzazione;

G.realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art. 9 della legge 122/1989 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che non comportino aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di riferimento del DPCM 29.9.1998.

H.varianti non sostanziali a concessioni edilizie già rilasciate purchè non comportino aumento del rischio né del volume complessivo dell'intervento precedentemente assentito;

I.modesti interventi di sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza di edifici preesistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde, ecc.) e la loro manutenzione, purchè non comportino modifiche all'assetto idrogeologico del territorio;

J.interventi di edilizia cimiteriale;

K.realizzazione e regolarizzazione di serre agricole ai sensi della vigente normativa statale e regionale;

L.realizzazione di sottoservizi a rete che interessano tracciati stradali esistenti ed allacciamenti alle reti principali;

M.manutenzione e/o ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili;

N.realizzazioni di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, a condizione che vengano

eseguite tutte le opere per la mitigazione del rischio e che le stesse risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile;

O.interventi di edilizia pubblica e privata, se inseriti in appositi programmi integrati, di iniziativa delle amministrazioni locali, previo specifico studio di compatibilità idrogeologica che interessi la porzione di territorio sottesa all'area in esame, e previ eventuali interventi di bonifica e stabilizzazione dell'area che dovessero emergere come necessari ed indispensabili dallo studio idrogeologico stesso;

P.interventi di edilizia rurale, previo specifico studio di compatibilità idrogeologica che interessi la porzione di territorio sottesa all'area in esame;

Q.opere di regimazione delle acque di ruscellamento superficiale;

R.opere di bonifica e sistemazione di movimenti franosi.

Disciplina delle aree a pericolosità bassa.

1.Nelle aree a pericolosità bassa si demanda ai comuni, nell'ambito dell'attuazione degli strumenti urbanistici o in occasione dell'approvazione sotto il profilo urbanistico-edilizio di nuovi interventi insediativi e infrastrutturali, la definizione della disciplina specifica di dette aree, attraverso indagini specifiche, che tengano conto del relativo grado di suscettibilità al dissesto. Le indagini dovranno essere svolte nella stretta osservanza della normativa di cui al D.M. 11/3/1988 e di tutta la restante normativa vigente in materia, seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato E. Tali indagini devono essere volte a definire gli elementi che determinano il livello di pericolosità, ad individuare le modalità tecnico-esecutive dell'intervento, nonché ad attestare che lo stesso non aggravi le condizioni di stabilità dell'area.

2.Le indagini e gli studi di cui ai commi precedenti devono tenere in debita considerazione eventuali aree a maggiore suscettività presenti nei pressi della zona di intervento, valutando anche possibili espansioni di movimenti gravitativi.

3.In ogni caso sono consentiti gli interventi di realizzazione di opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi, dirette alla

messa in sicurezza degli edifici, delle strutture esistenti e delle aree in dissesto. Tali interventi devono essere preventivamente approvati dall'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele.

4. A seguito della realizzazione degli interventi di bonifica e di sistemazione l'Autorità di Bacino, su richiesta del soggetto attuatore, corredata di idonei monitoraggi comprovanti la stabilizzazione dell'area oggetto di intervento, modifica la perimetrazione delle zone e ridefinisce la classe di suscettività al dissesto.

5. Relativamente ai manufatti edilizi, opere depositi e insediamenti già esistenti, il Piano demanda ai Comuni l'assunzione, nell'ambito degli strumenti urbanistici, dei piani di settore, e dei piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile, di tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità, delle quali è riportata un'elencazione non esaustiva nell'Allegato G, da promuovere anche attraverso incentivi e da attivare prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili.

Art. 48.

Studio di compatibilità idrogeologica.

1. Fermo restando quanto stabilito per singole fattispecie dalle presenti norme di attuazione, tutti i progetti proposti per l'approvazione nelle aree a rischio molto elevato ed elevato da dissesti di versante, nonché nelle aree di pericolo alto e medio da dissesti di versante, sono accompagnati da uno studio di compatibilità idrogeologica contenente valutazioni e verifiche sull'ammissibilità, la natura e l'importanza qualitativa e quantitativa degli effetti di ciascun progetto. L'approvazione dei progetti, salvo che non sia specificamente altrimenti stabilito, è subordinata all'approvazione del relativo studio di compatibilità idrogeologica da parte della competente autorità amministrativa: Lo studio non sostituisce comunque le valutazioni di impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa dello Stato e della Regione Campania e Regione Basilicata, in quanto stabilito dalle disposizioni dell'ultimo comma.

2. Gli studi di compatibilità idrogeologica sono predisposti secondo le indicazioni dell'Allegato E alle presenti norme.

3. Ciascuno studio di compatibilità idrogeologica:

A. è firmato da un tecnico laureato iscritto all'albo professionale dei geologi;

B. offre valutazioni adeguate in ordine alla finalità del progetto, al rapporto costi-benefici, agli effetti ambientali;

C. verifica la coerenza del progetto con la normativa di salvaguardia stabilita dal presente Piano, con particolare riferimento alle garanzie ed alle condizioni richieste per ogni singolo tipo di intervento;

D. verifica, secondo le caratteristiche e le necessità relative a ciascuna fattispecie, che nei progetti degli interventi siano soddisfatte le condizioni generali o specifiche per consentirli, stabilite dalle presenti norme di attuazione.

4. La compatibilità idrogeologica: è verificata in funzione dei dissesti attivi o potenzialmente attivi che interessano le aree a rischio geologico perimetrate dal presente Piano; è stimata in base alla definizione ed alla descrizione precisa delle interferenze tra i dissesti presenti o potenziali, le destinazioni o le trasformazioni d'uso del suolo attuali o progettate, l'esistenza di elementi a rischio; è valutata confrontando gli interventi proposti con il grado di pericolosità attuale o potenziale dell'area interessata e con gli effetti sull'ambiente.

Art. 49.

Gestione dei vincoli idrogeologici.

1. L'Autorità Amministrativa competente estende ai territori delimitati e perimetrati dal presente Piano la tutela assicurata dal vincolo idrogeologico, ove non esistente.

2. Con riferimento alle aree pericolose o alle aree a rischio delimitate o perimetrata dal piano stralcio che siano anche soggette a vincolo idrogeologico:

A. l'esenzione totale o parziale dal vincolo è sempre negata;

B. non è consentito il pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati con funzioni protettive;

C. le ulteriori limitazioni dei pascoli deteriorati ai fini della ricostruzione della cotica erbosa sono

stabilite dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale;

D.le autorizzazioni alle trasformazioni colturali considerano con particolare attenzione l'esigenza di prevenire erosione dei suoli e squilibri idraulici;

E.qualsiasi utilizzazione ed opera che possa comportare distruzione della vegetazione o modifiche nell'assetto idrogeologico dei terreni, e che sia consentita dalle presenti norme, deve essere espressamente autorizzata dall'autorità competente;

F.l'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale tiene comunque sempre conto della situazione di rischio o pericolo idrogeologico disciplinata dal presente piano stralcio:

3.L'autorità competente sottopone a particolari limiti di utilizzazione individuati ai sensi degli articoli 17 e seguenti del R.D. n. 3267/1923 i boschi che, per la loro particolare ubicazione, svolgono evidenti funzioni di salvaguardia idrogeologica.

Art. 50.

Gli interventi sul patrimonio edilizio nelle aree di pericolo da dissesti di versante.

1.Fermo restando quanto disposto nel titolo III per le aree a rischio da dissesti di versante, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, nelle aree di pericolo alto da dissesti di versante si applica al patrimonio edilizio esistente la disciplina stabilita dall'articolo 24 e 25.

2.Fermo restando quanto disposto nel titolo III per le aree a rischio da dissesti di versante, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, nelle aree di pericolo medio da dissesti di versante si applica al patrimonio edilizio esistente la disciplina stabilita dagli articoli 27 e 28.

3.Ad integrazione della disciplina di cui al precedente comma nelle fasce fluviali B:

A.con riferimento agli edifici a servizio delle attività agricole ovvero di residenza dei conduttori del fondo ed inoltre per le finalità dell'agriturismo compatibile sono consentiti esclusivamente e per una sola volta in tutto il fondo esistente all'atto di adozione del presente Piano, nuove edificazioni non altrimenti localizzabili, secondo le previsioni

degli strumenti urbanistici, a condizione di collocare le superfici abitabili o comunque utili a quote superiori alla piena di riferimento;

B.sono consentite l'installazione di manufatti e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile, previo parere positivo dell'Autorità di Bacino.

4.Nelle aree di pericolo basso da dissesti di versante, fatto salvo quanto stabilito per le aree a rischio da dissesti di versante in esse eventualmente comprese e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, è consentito ogni tipo di intervento ammesso dagli strumenti urbanistici vigenti, purchè realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere di cui all'Allegato F e purchè il relativo progetto preveda le misure di protezione di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.

5.Nelle sole aree di pericolo da dissesti di versante caratterizzate esclusivamente da dissesti non esauriti, ma che negli ultimi 100 anni non hanno mostrato segni di riattivazione, si applicano le disposizioni degli articoli 29 e 30.

Art. 51.

La realizzazione di impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolo da dissesti di versante.

1.Fermo restando quanto stabilito nel Titolo II per le aree a rischio da dissesti di versante e nell'articolo 33, commi 2 e 3, tutti i nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico ammissibili nelle aree di pericolo da dissesti di versante:

A.sono accompagnati dal piano di manutenzione di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 544/1999;

B.sono assoggettati ad uno studio di compatibilità idrogeologica ai sensi dell'articolo 48 delle presenti norme di attuazione.

2.Nelle aree di pericolo elevato da dissesti di versante è consentita esclusivamente: la

realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti. I relativi studi di compatibilità idrogeologica devono essere predisposti per i soli sottoservizi che comportano opere significative, non essendo tali quelle che in aree pianeggianti sono ubicate nello spazio di un metro dal ciglio stradale purchè la scarpata non abbia pendenza superiore ai dieci gradi.

3. Nelle aree di pericolo medio da dissesti di versante, oltre agli interventi ammissibili nelle aree di pericolo elevato, è consentita la realizzazione di sottoservizi a rete i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile.

4. Nelle aree di pericolo basso da dissesti di versante è consentito ogni tipo di intervento purchè previsto dagli strumenti urbanistici vigenti e realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità, coerentemente con le azioni e misure di protezione civile previste dal presente Piano e dai piani di protezione civile comunali.

5. In conformità a quanto disposto nel comma 1, tutti i nuovi impianti di depurazione delle acque o di smaltimento o stoccaggio anche provvisorio di rifiuti ammissibili nelle aree di pericolo basso da dissesti di versante, sono assoggettati ad uno studio di compatibilità idrogeologica ai sensi dell'articolo 48.

6. Nelle aree di pericolo da dissesti di versante, le nuove opere pubbliche consentite non possono in ogni caso essere realizzate sui crinali sovrastanti le aree pericolose, devono seguire l'andamento del terreno e non possono normalmente modificarne la conformazione altimetrica. Eventuali terrazzamenti strettamente necessari e approvati dal provvedimento di autorizzazione o di concessione non possono avere altezza superiore a metri 2 e devono essere sistemati con le tecniche dell'ingegneria a basso impatto ambientale.

TITOLO V. ATTUAZIONE DEL PIANO.

Art. 52.

Modalità e strumenti di attuazione.

1. I mezzi di attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino interregionale del Sele sono:

A. gli interventi identificati nella relazione illustrativa, nelle relazioni tecniche, nelle cartografie e negli altri elaborati di piano;

B. i programmi triennali di intervento predisposti dall'Autorità di Bacino ai sensi dell'articolo 21 e seguenti della legge 183/89 sulla difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni, con contenuti e graduazione delle priorità che la stessa Autorità desume dal quadro generale degli interventi, dalle linee guida per la redazione delle proposte d'intervento e dal quaderno delle opere tipo di cui all'articolo 2 delle presenti norme;

C. gli accordi di programma per l'esecuzione dei programmi triennali di intervento, ai sensi dell'articolo 22, comma 6 bis, della legge n. 183/1989.

D. il parco progetti costituito dall'Autorità di Bacino come base per la formazione dei programmi triennali di intervento;

E. le attività dell'Autorità di Bacino per la ricerca e l'acquisizione delle risorse disponibili all'interno di programmi comunitari, nazionali e regionali, anche nel quadro delle azioni di programmazione negoziata, intese istituzionali, accordi di programma allo scopo di promuovere o realizzare interventi per la tutela idrogeologica nel bacino;

F. la promozione e l'adozione di provvedimenti amministrativi, anche non previsti dal Piano Stralcio, di competenza dell'Autorità di Bacino, della Regione Campania, della Regione Basilicata, delle province di Avellino, Salerno e Potenza, degli enti locali nonché di amministrazioni diverse anche di livello statale, allo scopo di assicurare il raggiungimento delle finalità del Piano;

G. l'impiego con soggetti pubblici e privati degli strumenti di tipo negoziale consensuale per il perseguimento degli obiettivi di tutela idrogeologica propri del Piano Stralcio (convenzioni, intese, atti e contratti di diritto privato);

H. i piani di adeguamento, di rilocalizzazione e di intervento che la Regione Campania e la Regione Basilicata approvano in approvazione dell'articolo

1, commi 5 e 5 bis, del Decreto Legge n. 180/1998 convertito con modificazione dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni:

2. Il piano stralcio per l'assetto idrogeologico fornisce elementi propedeutici alla predisposizione dei programmi e dei piani regionali, provinciali e comunali di previsione, prevenzione ed emergenza di cui alla legge n. 225/1992 ed all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 53.

Vigilanza sull'attuazione del piano.

1. L'Autorità di Bacino Interregionale del Sele:

A. predispone il monitoraggio e valuta l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle azioni del Piano;

B. analizza le interazioni delle azioni programmate con il territorio interessato;

C. elabora ed imposta le misure e le azioni correttive anche non comportanti varianti formali di Piano.

Art. 54.

Aggiornamento e varianti del piano.

1. Il piano stralcio può essere integrato e sottoposto a varianti su iniziativa dell'Autorità di Bacino o a seguito di istanze di soggetti pubblici corredate da documentazione e rappresentazione cartografica idonea, con le stesse procedure necessarie per la sua adozione in relazione a:

A. studi specifici corredate da indagini ed elementi informativi a scala di maggior dettaglio prodotti da pubbliche amministrazioni;

B. nuovi eventi idrogeologici da cui venga modificato il quadro della pericolosità idrogeologica;

C. nuove emergenze ambientali;

D. significative modificazioni di tipo agrario-forestale sui versanti o incendi su grandi estensioni boschive;

E. acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico, o storiche, provenienti da studi o dai risultati delle attività di monitoraggio del Piano;

F. variazione significativa delle condizioni di rischio o di pericolo derivanti da azioni e di interventi non strutturali e strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate;

G. evoluzione della domanda d'uso del territorio in funzione dei rischi residuali.

2. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino può deliberare in qualsiasi momento l'integrazione o la modifica del quadro degli interventi delineato dal Piano in funzione delle acquisizioni di nuove conoscenze ed in funzione di esigenze sopravvenute, senza che ciò costituisca variante di Piano.

3. Nel caso in cui un intervento delineato dal Piano divenga inattuale o non più rispondente alle esigenze della tutela idrogeologica del territorio il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino può deliberarne la sostituzione con altro intervento, a condizione che, l'intervento sostitutivo, eventualmente localizzato in area diversa, possieda finalità equivalenti al precedente, senza che ciò costituisca variante di Piano.

4. Le modifiche degli allegati tecnici del Piano denominati A, B, C, D, E, F, G, H e I che hanno carattere di riferimento conoscitivo, o di metodologia scientifico-tecnica, e non aventi natura normativa, non costituiscono varianti del Piano e sono approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino senza l'osservanza delle procedure di cui al comma 1.

Art. 55.

Programmazione finanziaria.

1. L'Autorità di Bacino predispone il piano finanziario per l'attuazione del Piano Stralcio, definisce i fabbisogni per la realizzazione degli interventi previsti ed in particolare precisa le forme di diversificazione delle risorse utilizzabili mettendo anche in evidenza i tempi ed i costi di investimento, i costi di gestione ed i potenziali benefici di ciascun intervento.